

Costosa la fuoriuscita dal regime dei “minimi” nel 2012

di [Alessandro Borgoglio](#)

Pubblicato il 24 ottobre 2011

proviamo a quantificare quanto costerà ai contribuenti che non saranno minimi dal 2012 la gestione ordinaria della propria posizione contabile e fiscale

Dal 2012, i contribuenti che passeranno dal regime dei “minimi” a quello di tassazione ordinaria, in genere dovranno sostenere oneri molto più gravosi, costituiti non solo dall’aumento dell’imposizione fiscale, ma anche dai nuovi costi amministrativi che l’adozione del regime contabile ordinario o semplificato comporta.

Circa il 96% degli attuali contribuenti, infatti, sarà costretto a fuoriuscire dal regime agevolato dal prossimo anno, a causa dei nuovi e più rigorosi requisiti di accesso e permanenza nel nuovo regime dei minimi previsti dall’articolo 27, comma 1 e 2, del DL 98/2011.

Tale abbandono forzato comporterà, per coloro che non potranno o vorranno entrare nel nuovo regime già ribattezzato degli “ex minimi” (per cui si attendono ancora delucidazioni in proposito), l’adozione di regimi contabili non speciali, ovvero l’ordinario, ma più frequentemente, stante il fatto che si tratta di attività di dimensioni piuttosto modeste, il semplificato di cui all’articolo 18 del DPR 600/1973.

Per analizzare gli effetti di tale “transizione” da un regime all’altro, consideriamo un contribuente minimo “tipico”, secondo i dati raccolti dalla Direzione Studi e Ricerche Economico Fiscali del MEF in un rapporto dell’ottobre 2010 sulle caratteristiche fiscali e socio-economiche dei contribuenti minimi.

Il soggetto “tipo” potrebbe essere, ad esempio, un professionista (architetto, ingegnere, avvocato, ma anche un infermiere o altro soggetto delle professioni sanitarie, che rappresentano complessivamente circa il 50% di tutti i minimi) che si è abilitato nel 2006 ed è subito stato assunto come lavoratore dipendente presso società private di servizi o presso strutture pubbliche, per approdare, poi, nel 2008, al regime dei contribuenti minimi.

Per tale professionista non è più possibile continuare a permanere nel regime dal 2012, atteso che i nuovi requisiti previsti dall’articolo 27, comma 2, del DL 98/2011 stabiliscono che il contribuente minimo non deve aver svolto la stessa attività prima di accedere al regime agevolato, anche sotto forma di lavoro dipendente (un caso analogo, peraltro, riguarderebbe lo stesso professionista che, anziché aver svolto, in precedenza, la stessa attività come dipendente, l’avesse esercitata come lavoro autonomo ovviamente in un diverso regime).

Tenendo conto dei dati raccolti nel rapporto del MEF sopra citato, tale professionista “minimo” ha conseguito un reddito medio di circa 10.500 euro, versando un’imposta sostitutiva di Irpef ed addizionali (è esente Irap) pari ad euro 2.100 (20%), che dal 2012 diventerebbero, però, soltanto euro 525 (5%).

Passando al regime di tassazione ordinario, alle attuali aliquote, risulta, invece, un'Irpef dovuta pari a 2.415 euro (23%), a cui si sottrae la detrazione per lavoro autonomo pari ad euro 978, e a cui si aggiunge l'Irap di 409 euro, l'addizionale regionale di 94 euro (per ipotesi 0,9%) e comunale di 42 euro (per ipotesi 0,4%), per un ammontare complessivo di circa 1.982 euro, a fronte di un'imposta sostitutiva nel regime dei minimi pressoché equivalente fino al 2011 (pari a 2.100 euro) ma davvero molto più ridotta proprio a partire dal 2012, a seguito, appunto, dell'introduzione della nuova aliquota del 5% prevista dal DL 98/2011. La differenza, nel 2012, tra il professionista dell'esempio che sta nei minimi rispetto a quello che, invece, ne fuoriesce è di circa 1.457 euro a favore del primo.

Sulla situazione sopra rappresentata, ovviamente, influiscono molte variabili, tra cui l'esistenza di oneri detraibili (interessi passivi, spese sanitarie, etc), che il contribuente minimo, a differenza di quello assoggettato a tassazione ordinaria, non può portare in detrazione dall'Irpef. Così come, un reddito superiore a quello considerato aumenterebbe ancor di più il vantaggio per il regime dei minimi.

Un altro costo da non sottovalutare per il passaggio dal regime dei minimi a quello semplificato di cui all'articolo 18 del DPR 600/1973, che presumibilmente sarà quello più adottato, è costituito dai nuovi costi amministrativi.

Il contribuente minimo, infatti, non è tenuto sostanzialmente ad alcun adempimento se non a quello dichiarativo, sicché molti soggetti si sono rivolti ai commercialisti di fiducia per la sola predisposizione e trasmissione della dichiarazione dei redditi, sostenendo costi piuttosto modesti per tali prestazioni.

È evidente, però, che l'adozione del regime contabile semplificato, ancorché meno gravoso di quello ordinario, comporti comunque l'impiego di maggiori risorse da parte dei consulenti per tenere la contabilità, prima non necessaria, dei loro clienti usciti dal regime dei minimi.

Per tale ragione, è probabile attendersi una lievitazione anche di tali costi, che, per la sola tenuta di una contabilità (molto) semplificata (massimo 100 fatture o rilevazioni annue), secondo la Tariffa dei Commercialisti (articolo 33), potrebbe attestarsi intorno ai 1.000 euro, oltre ovviamente agli ulteriori onorari, già corrisposti anche in precedenza, relativi alla dichiarazione dei redditi.

Insomma, il contribuente che consegue generalmente un reddito di circa 10.500 euro, se, nel 2012, deve uscire dal regime dei minimi, rischia di sopportare un aggravio di maggiori costi ed oneri fiscali di circa 2.500 euro. Tuttavia, una parte dei costi amministrativi poc'anzi evidenziati potrebbe sicuramente essere "tagliata" se il contribuente avesse la possibilità di accedere al cosiddetto regime degli "ex minimi" di cui al comma 3 del già citato articolo 27, che consente una notevole semplificazione contabile e, peraltro, esonera dall'Irap. Ma su tale aspetto bisogna ancora attendere i necessari chiarimenti del Fisco.

24 ottobre 2011

Alessandro Borgoglio

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l